

L'addio agli studi di settore

TRA VECCHIE E NUOVE REGOLE

L'affidabilità «taglia» i visti e facilita le compensazioni

Gli indici sintetici danno la pagella di credibilità per le imprese o i professionisti

PAGINA A CURA DI

Gianpaolo Ranocchi

■ Favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria. Sono questi gli obiettivi che si pongono gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isaf) previsti dall'articolo 9-bis della legge di conversione del Ddl 50/2017 e che già da quest'anno sostituiranno gradualmente gli studi di settore. Gli Isaf mutuano molte dei meccanismi che sono propri degli studi di settore. Infatti i dati per costruire gli indici di affidabilità fiscale sono acquisiti principalmente con le dichiarazioni fiscali; anche nel "mondo" degli Isaf si parla di cause di esclusione e di inapplicabilità; il sistema sarà presidiato dalle commissioni degli esperti; in caso di scostamento è possibile l'adeguamento spontaneo dei ricavi/compensi in dichiarazione. La disposizione disciplina gli aspetti "programmatici" del nuovo sistema, la cui attuazione pratica viene però demandata ai decreti attuativi dell'Economia che hanno il compito di approvare gli indici entro il 31/12 di ogni anno.

La pagella

L'obiettivo degli Isaf è attribuire ai contribuenti sulla base di un'analisi statistica per quanto raffinata, una pagella di "affidabilità" fiscale, il cui voto finale (da 1 a 10), sarà l'esito di una serie di indicatori destinati ad esprimere, la credibilità fiscale dell'impresa o del professionista monitorato.

Il giudizio sarà la conseguenza della media semplice, derivante dall'utilizzo di una serie di indicatori "elementari" di affidabilità a cui potrebbero aggiungersi altri indici di anomalia; quest'ultimi avranno un loro peso nel voto finale solo qualora venissero riscontrati elementi anomali ricavabili dalla contabilità del contribuente (ad esempio rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo e altro).

Nelle intenzioni il modello elaborato coglierà l'andamento ciclico senza più la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cosiddetti correttivi crisi). I

nuovi indicatori saranno uno strumento di "selezione" dei contribuenti a rischio piuttosto che di accertamento diretto.

I bonus

In relazione alla bontà della pagella è graduato l'accesso al regime premiale previsto dalla legge. I contribuenti virtuosi potranno contare su alcuni bonus fiscali: una soglia di esonero più alta per l'apposizione del visto di conformità in caso di compensazione di crediti fiscali (50 mila euro per l'Iva e 20 mila euro per le imposte dirette e l'Irap) o di richieste di rimborso (50 mila euro per l'Iva); l'esclusione dal regime delle società di comodo; l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico presuntivo (articolo 39, comma 1, lettera d, Dpr 600/73 e speculare norma Iva) e dal redditometro (articolo 38 del Dpr 600/73) e l'anticipazione di almeno un anno dei termini di accertamento. A parte l'innalzamento della soglia del credito per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, va segnalato che gli altri bonus già erano a regime nel regime premiale previsto oggi per gli studi di settore.

La disposizione prevede che con provvedimento del direttore delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento

alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali evidenziando altresì che i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente. In funzione del voto che scaturisce dalla pagella Isaf, quindi, i premi saranno graduati anche se non è dato ancora di sapere in che modo e in quali termini. In questo contesto era probabilmente preferibile affidare il compito dell'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale e della collegata graduazione dei benefici premiali ad un decreto del Mef piuttosto che a un regolamento con paternità delle Entrate, al fine di meglio garantire una effettiva terzietà in questo passaggio che è di fondamentale importanza.

L'applicazione degli Isaf poggerà sull'obbligo di comunicazione preventiva delle informazioni sensibili da parte dei contribuenti che avverrà nell'ambito dei modelli dichiarativi annuali. In caso di violazioni particolarmente gravi (omissioni non sanate), il contribuente oltre ad essere sanzionato rischierà di subire un accertamento meramente induttivo (comma 2 dell'articolo 39 del Dpr 600/73).

Viste le trascorse esperienze in tema di studi di settore è auspicabile, al riguardo, che si limitino al massimo le richieste di dati ed informazioni a carico dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I benefici

01 | VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONI

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive

02 | ACCERTAMENTI DA PRESUNZIONI SEMPLICI

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972

03 | SOCIETÀ DI COMODO

L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011

04 | VISTO DI CONFORMITÀ PER RIMBORSI

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui

05 | DECADENZA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

L'anticipazione di almeno un anno,

con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972

06 | ESCLUSIONE DAL REDDITOMETRO

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato